

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione di C.C. n. 53 del 24.07.2000 il Comune di Cattolica stabiliva di cedere in concessione alla società sportiva A.C. Cattolica, con sede in Cattolica, Via del Partigiano n. 4, l'uso e la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale indicati nel documento allegato e contraddistinto con la lettera A), per un periodo di 5 anni decorrenti dal 01.07.2000 ed alle condizioni di cui allo schema di convenzione ivi allegato, prevedenti, tra l'altro, un contributo per spese di gestione dell'impianto di Euro 57.843,17 annui, oltre ad IVA, soggetto ad adeguamento;

- che in data 04.09.2000 il Comune di Cattolica e la società sportiva A.C. Cattolica stipulavano la relativa Convenzione (Rep. n. 19.193) di concessione dell'uso e della gestione dell'impianto sportivo;

- che con Deliberazione C.C. n. 38 del 10.06.2002, aventi ad oggetto "Approvazione progetto preliminare lavori di completamento. Approvazione appendice alla convenzione rep. n. 19.193 del 04.09.2000", il Comune approvava il progetto preliminare per i lavori di ristrutturazione degli impianti sportivi dello Stadio Comunale e della messa a norma degli impianti elettrici di pertinenza delle medesime strutture per un importo complessivo onnicomprensivo di Euro 841.236,21.= comprensivi di IVA e spese tecniche, stabilendo di affidare la realizzazione dei lavori alla "A.C. CATTOLICA CALCIO S.R.L.", subentrata, a far data dal 6 maggio 2002 alla società sportiva A.C. Cattolica;

- che con la medesima Deliberazione il Comune stabiliva, quale contropartita richiesta dalla società sportiva per la realizzazione delle opere suddette, di modificare la durata della convenzione, prevedendone la durata di anni 30 decorrenti dalla stipula della relativa modifica contrattuale;

- che in data 25.07.2002 il Comune di Cattolica e la A.C. Cattolica Calcio S.R.L. formalizzavano la suddetta modifica della Convenzione (Rep. n. 19.487);

- che con Deliberazione n. 20 del 27.03.2003, avente ad oggetto "Deliberazione C.C. n. 53 del 24.07.2000 - Modifica allo schema di convenzione con la Soc. A.C. Cattolica Calcio S.R.L.", si stabiliva di apportare alcune modifiche all'art. 10 della Convenzione, prevedendo che nel caso di risoluzione della convenzione il Comune si sarebbe impegnato ad accollarsi le quote passive residuali vantate dall'Istituto per il Credito Sportivo di Roma del finanziamento che la concessionaria avrebbe assunto per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione dell'impianto e che a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione la società concessionaria si sarebbe obbligata a costituire polizza fidejussoria annuale per tutta la durata del finanziamento (15 anni) da stipularsi con idonea compagnia assicurativa od istituto bancario;

- che in data 23.04.2003 il Comune di Cattolica e la A.C. Cattolica Calcio S.R.L. formalizzavano detta ulteriore modifica della Convenzione (Rep. n. 19.555);

- che con atto a rogito Notaio Avv. Franco Lupo Rep. n. 38.668 - Racc. n. 553 del 18.11.2003 l'A.C. Cattolica Calcio S.R.L. stipulava con l'Istituto per il Credito Sportivo - Ente pubblico economico - il contratto di mutuo, garantito con cessione di credito, per l'importo di Euro 838.000,00, con ammortamento in anni 15 al tasso di interesse del 2,125% semestrale, corrispondente al tasso nominale annuo del 4,250%, per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo;

- che la società concessionaria ha quindi ceduto all'Istituto per il Credito Sportivo, a copertura delle rate di rimborso del mutuo e per tutta la durata dello stesso, il credito da essa vantato nei confronti dell'Amministrazione Comunale a titolo di contributo per le spese di gestione dell'impianto ai sensi dell'art. 9 della convenzione, autorizzando quest'ultima a pagare gli importi dovuti direttamente all'Istituto finanziatore;

- che con nota del 14 ottobre, pervenuta in data 18 ottobre 2007 (Prot. n. 18.445), il Sig. Oreste Pelliccioni nella qualità di Amministratore Unico della società concessionaria, in considerazione del riassetto societario avviato a

seguito della ridefinizione degli obiettivi sportivi ed imprenditoriali della società, ha manifestato la volontà di rinegoziare il contenuto della Convenzione, proponendo che il Comune si accolli le obbligazioni derivanti dal finanziamento in essere con l'Istituto per il Credito Sportivo (contratto di mutuo stipulato a rogito Notaio Avv. Franco Lupo Rep. n. 38.668 - Racc. n. 553 del 18.11.2003), a fronte della riduzione della durata del rapporto concessorio (15 anni a decorrere dal 25.07.2002);

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è stata affidata direttamente alla società sportiva senza il ricorso a procedure meccaniche di evidenza pubblica e che per tale motivo non sussiste, nel caso di specie, un divieto assoluto di rinegoziazione del contratto a rapporto in corso, trattandosi di una scelta rimessa a criteri di opportunità e di economicità;

RITENUTA la proposta di rinegoziazione avanzata dalla società concessionaria meritevole di accoglimento, sia sotto il profilo della opportunità (la riduzione della durata della convenzione potrà consentire all'Amministrazione di rivalutare, prima del previsto termine contrattuale, le condizioni di affidamento dell'impianto in un settore - quello ricreativo-sportivo - soggetto a rapida evoluzione), sia sotto il profilo della economicità (il debito residuo derivante dal mutuo contratto dalla Concessionaria con l'Istituto per il Credito Sportivo è di gran lunga inferiore all'importo che il Comune sarebbe tenuto a corrispondere alla Concessionaria a titolo di contributo per 30 anni dal 25.07.2002, anche in considerazione delle diverse valutazioni che l'Amministrazione potrà fare in merito all'opportunità di stabilire una diversa e più proficua utilizzazione del bene dal punto di vista economico ed una diversa e minore contribuzione alle spese di esercizio a favore dei futuri concessionari);

PRECISATO che la riduzione della durata della concessione in essere consentirà all'Amministrazione Comunale di procedere all'individuazione del soggetto gestore, previo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica secondo quanto disposto dall'art. 3 della L.R. n. 11/2007, individuato in via preferenziale in società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali;

RISCONTRATO che la possibilità di avere di nuovo nella disponibilità del Comune l'intero impianto sportivo, consentirà, sempre nel rispetto delle regole di trasparenza e pubblicità, di affidare al futuro gestore anche attività sportive, sia monotematiche che politematiche, con finalità anche di socializzazione, in quanto la pratica di una o più discipline sportive può essere finalizzata alla promozione dell'esercizio motorio in ogni età;

RITENUTO, inoltre, opportuno, in considerazione degli alti costi notoriamente richiesti da tale tipo di procedura, eliminare le clausole della Convenzione che prevedono il ricorso all'arbitrato quale strumento alternativo di risoluzione delle eventuali controversie tra Comune concedente e società concessionaria (art. 10 della Convenzione Rep. n. 19.193 del 04.09.2000 e art. 6 dell'appendice contrattuale Rep. n. 19.487 del 25.07.2002);

RISCONTRATA la possibilità di cessione del contratto di concessione ad altra società od associazione sportiva, previa espressa accettazione dell'Amministrazione concedente, la quale, sull'istanza di cessione formulata dalla concessionaria, si pronuncerà a suo insindacabile giudizio;

RITENUTO, infine, opportuno, a fini di maggiore chiarezza nei rapporti tra le parti, redigere un nuovo testo contrattuale ricognitivo di tutti gli obblighi assunti dai soggetti coinvolti, a seguito delle modifiche apportate all'originaria convenzione e destinato a disciplinare il rapporto tra gli stessi a far data dalla sottoscrizione della convenzione modificata;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto della relazione del Vice Sindaco Prioli e del dibattito che ne è seguito, come riportato integralmente nel verbale della seduta;

Durante la discussione rientra la consigliera Venturini, per cui i consiglieri presenti e votanti sono n. 17.

IL consigliere Cimino propone un emendamento al nuovo testo contrattuale, cassando l'art. 5 comma 2, e parte dell'art. 16 ad esso collegato;

Viene messa in votazione la proposta di emendamento,

Con voti favorevoli n. 5 (Tonti di R.C., Antonioli ed Ercoles della Coalizione Arcobaleno, Cimino di F.I. e Carli di S.N.), voti contrari n. 12, l'emendamento NON viene accolto;

Successivamente,

Con voti favorevoli n. 12 (Maggioranza), contrari n. 5 (Tonti di R.C., Antonioli ed Ercoles della Coalizione Arcobaleno, Cimino di F.I. e Carli di S.N.);

D E L I B E R A

1) - di modificare la Convenzione regolante i rapporti con la A.C. Cattolica Calcio Srl per la concessione in uso e gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale stipulata in data 04.09.2000 (Rep. n. 19.193) e modificata con successivi atti Rep. n. 19.487 del 25.07.2002 e Rep. n. 19.555 del 23.04.2003, prevedendo l'accollo da parte dell'Amministrazione Comunale delle residue obbligazioni assunte dalla concessionaria con l'Istituto per il Credito Sportivo (ratei residui del contratto di mutuo stipulato a rogito Notaio Avv. Franco Lupo, Rep. n. 38.668 - Racc. n. 553 del 18.11.2003), la riduzione della durata del rapporto concessorio a 15 anni a decorrere dal 25.07.2002, con scadenza il 24.07.2017, con ciò non intendendo una nuova convenzione, bensì il proseguimento, con modifiche, di quella esistente;

2) - di approvare il nuovo testo contrattuale, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, destinato a disciplinare i rapporti tra le parti e ricognitivo di tutti gli obblighi assunti dalle stesse anche a seguito delle modifiche apportate all'originaria convenzione;

3) - di riservare a separati atti del competente Dirigente la stipula del nuovo testo contrattuale ricognitivo e gli atti conseguenti.